

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**Codifica adempimenti L.R. 15/08****(trasparenza)**

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ufficio Istruttore | Direzione Generale |
| Tipo materia | Personale |
| Misura/Azione | NO |
| Privacy | NO |
| Pubblicazione integrale | SI |

N. 145 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.

L'ANNO DUEMILADICIOTTO ADDÌ VENTICINQUE - DEL MESE DI SETTEMBRE in Bari nella sede dell'ARIF, in Viale Luigi Corigliano, 1 –

IL DIRETTORE GENERALE**RICHIAMATE le seguenti normative in materia di programmazione delle risorse umane:**

- L. 27.12.1997, n. 449, che all'art. 39, comma 1 stabilisce che *“gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale,”* comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, che al comma 19 del sopracitato art. 39 prevede per gli enti locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- L. 488 del 23.12.1999 che all'art. 20 ha modificato ed integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed ha ribadito che obiettivo degli enti locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, come segue: *“...g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti: 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze ...omissis...”*;
- L. n. 448 del 28 dicembre 2001 in particolare l'art. 19, comma 8 il quale, relativamente alla programmazione del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di complessiva riduzione della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss.mm. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- *l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è altresì sancito dal D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, come da ultimo aggiornato con D.lgs n. 75 25.05.2017, in particolare agli articoli di seguito riportati:*

- ART. 5

... omissis ...

2. *Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'art. 9.*

- ART. 6

1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. ... omissis ... Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

3. *In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

4. *... omissis ... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;*

- **le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”, approvate con D.M. del 8 maggio 2018 pubblicate in GU il 27-07-2018;**
- **le seguenti norme in tema di contenimento della spesa di personale, quale normativa di riferimento per questa Agenzia in materia di spesa del personale, come stabilito dalla DGR n. 814/2014 e n. 1036/2015 del 19-05-2015 ai sensi delle quali si dispone che ad ARIF si applichi il regime normativo ed il limite previsto dall'art. 1- co. 557 quater L.n. 296/2006 introdotto dall'art. 3-co. 5 bis- D.L. n.90/2014 che dispone:**

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”. Tale limite è riferito al valore medio della spesa di personale del triennio 2011-2012 e 2013;

- *l'art. 11- co. 5- della DGR n. 1036/2015 circa le eventuali possibilità assunzionali di ARIF secondo le possibilità di cui al TIT. I- art. 2- co. 3 e 4 (relativamente alle assunzioni di personale a t.i.) della medesima DGR n. 1036/2015 che dispongono le seguenti limitazioni quantitative:*

| Anno | Rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25% | Rapporto tra spese di personale e spese correnti pari o inferiore al 25% |
|------|---|--|
| 2015 | 60% della spesa delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno precedente | 100% della spesa delle cessazioni del personale a tempo indeterminato dell'anno precedente |

nonché prevedono in conformità all'art. 3-co.5- D.L. n. 90/2014, con decorrenza dall'anno 2014, che ove il turn-over non sia attuato nell'anno di conseguimento delle economie da cessazioni è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

- l'art. 20-co. 3- D. Lgs. n. 75/2017 in materia di superamento del precariato che dispone "Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28."

PRESO ATTO CHE:

E' stata calcolata la media triennale 2015/2017 quale limite della spesa sostenibile per le **assunzioni flessibili** di cui all' art. 9- co. 28- D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010.

Il calcolo, corrispondente all'ammontare medio nel triennio 2015/2017, effettuato con la modalità per gruppi come previsto dalla disposizione (sentenza Corte Costituzionale n.173/2012 *ripresa dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 11/2012,*), ha evidenziato il limite di spesa annuale di cui all' art. 9- co. 28- D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 per **contratti flessibili per complessivi € 14.784.308,00 annui;**

Quanto alle limitazioni della spesa di personale ex art. 9- co. 28- DL n. 78/2010, ARIF non era stata costituita negli anni d'interesse del citato art. 9 e quindi non ha sostenuto oneri né per rapporti a tempo determinato né per rapporti flessibili. A tale proposito si chiarisce che gli enti locali che non hanno sostenuto oneri né per le assunzioni a tempo determinato né per altri rapporti flessibili sia nel 2009 sia nel triennio 2007/2009, **possono fissarne direttamente uno in relazione alle proprie esigenze. La sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 1 del 5 gennaio 2017 ha così risolto** i contrasti interpretativi tra le sezioni di controllo della Corte dei Conti della Campania da una parte e della Lombardia e Puglia dall'altra. Tale deliberazione ha fatto

proprie le argomentazioni dei giudici contabili della Lombardia e della Puglia nel presupposto che una scelta diversa avrebbe prodotto il risultato sostanziale di rendere impossibile l'utilizzazione di queste forme di assunzione agli enti locali che non avevano sostenuto oneri di questo tipo né nel 2009 né nel triennio 2007/2009, con ciò limitando in modo illegittimo la loro autonomia e privando tali amministrazioni di un importante strumento di flessibilità. Il seguente **principio di diritto stabilito dalla sezione autonomie ha carattere vincolante** per gli orientamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e, sostanzialmente, anche per le sue sezioni giurisdizionali: *“ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9- co. 28-D.L. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, motivatamente, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del D.Lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”*;

CONSIDERATO CHE:

- la media del triennio 2011 – 2012 – 2013 è pari ad euro € **34.985.717,04** e che questa Agenzia non ha esercitato le proprie facoltà assunzionali, avendo acquisito personale solo per effetto delle LL.RR. n. 3/2010, n. 36/2012, n.24/2014. Quindi il personale a t.i. è pervenuto ad ARIF per trasferimento in applicazione di normativa regionale che prevedeva anche il relativo trasferimento delle funzioni amministrative e delle risorse finanziarie. Trattasi quindi di oggettiva circostanza che vede l'applicazione del principio contabile consolidato secondo il quale le spese per il personale trasferito contestualmente alle funzioni amministrative non incidono in alcun modo sulla situazione finanziaria dell'Ente destinatario, caratterizzandosi per il fatto di essere assistite da una specifica fonte di finanziamento proveniente da un soggetto esterno e, conseguentemente, per il fatto di non aver alcuna incidenza sugli equilibri di bilancio (cfr. Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazioni nn. 16/SEZAUT/2009/QMIG e n. 5/SEZAUT/2010; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazioni nn. 11/PAR/2011e 13/PAR/2011). Peraltro il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi del personale trasferito è garantito, senza soluzione di continuità, dalla Regione che assicura annualmente adeguata dotazione finanziaria dei capitoli di spesa del bilancio regionale, salvaguardando la neutralità finanziaria dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite all'ARIF;
- consegue che questo Ente nell'ambito della programmazione del fabbisogno 2018/2020 potrà cumulare le risorse destinate alle assunzioni per l'arco temporale 2015/2018, scaturenti da economie per cessazioni, quantificate in complessivi € **671.181,28=**;
- questa Amministrazione al solo fine della stabilizzazione di proprio personale a tempo determinato, intende altresì avvalersi del co. 3 dell'art. 20 -D. Lgs. n. 75/2017 elevando i propri sopra indicati ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, mediante l'utilizzo a tal fine delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art. 9- co. 28-D.L.31-05-2010, n. 78, convertito in L. 20-07- 2010, n. 122, come sopra calcolate, in misura pari ad € **3.428.643,15** operando la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa nel proprio bilancio;
- potranno essere effettuate le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, senza che esse incidano sui limiti assunzionali sopra descritti, secondo le previsioni indicate **nell'allegata TABELLA A**;
- per effetto della L.R. n. 33/2017 “Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie” che dispone all'art. 2 che le funzioni regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in relazione a quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) siano svolte per il tramite di quest'Agenzia, potranno essere effettuate le assunzioni di personale in quanto la citata normativa regionale autorizza l'ARIF a dotarsi di personale a tempo indeterminato, da inserire nei ruoli

organici dell’Agenzia, previa rideterminazione della dotazione organica dell’Agenzia in proporzione a quanto necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, nel rispetto dei propri limiti assunzionali a tempo indeterminato;

- questa Agenzia non si trova in condizioni di eccedenza di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 33 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

VISTI:

- L’Art. 20- **co. 1 e 2**- D. Lgs. n. 75/2017 che prevede che le Amministrazioni pubbliche “al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

- Le circolari n. 3 del 23-11-2017, n. 1 del 09-01-2018 e n. 2 del 09-05-2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;
- Il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- con DDG n. 24/2015 questa Agenzia ha approvato l’atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato 2015/2017;
- per l’approvando piano assunzionale 2018/2020 la somma disponibile da utilizzarsi ammonta a complessivi € **4.099.824,43 per l’annualità 2018, ad € 336.550,14 per l’annualità 2019 e ad € 672.539,06 per l’annualità 2020;**
- al fine della pianificazione delle assunzioni che tenga conto del fabbisogno di risorse umane per il triennio 2018/2020 nei limiti di spesa per il personale dettati dalla vigente normativa innanzi richiamata, si è proceduto alla ricognizione interna del personale a tempo determinato (**110 unità di cui una sub iudice**) avente i requisiti per la stabilizzazione di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 75/2017, nonché al calcolo e ricognizione delle risorse necessarie per far fronte alle relative assunzioni a regime;

- dalla ricognizione del personale cessato dal 2015 al 2018 che cesserà nella corrente annualità – si evidenzia una maggiore disponibilità finanziaria di €. **671.181,28=** come rilevasi dalla **TAB 3 allegata al presente provvedimento**;
- con DDG n. 19 del 05-02- 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato ed approvato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale 2018/2020, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati;
- con DDG. n. 74 del 7 giugno 2018 e 142 del 21 settembre 2018, sono state apportate talune variazioni al bilancio pluriennale 2018/2020 ed annuale relativo all'esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO CHE:

- la programmazione triennale ed i relativi piani assunzionali annuali devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di questa Agenzia che deve garantire oltre le funzioni attribuite con la legge regionale istitutiva n. 3/2010 anche le funzioni trasferite con LL.RR. n. 36/2008 e n. 36/2012 a seguito della soppressione delle Comunità montane pugliesi, le funzioni trasferite con L.R. n. 33/2017 in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie, di cui alla L.R. n. 24/2014 e da ultimo quelle relative alla gestione ed esercizio degli acquedotti rurali della ex Riforma fondiaria affidate ex art. 3L.R. n. 23/2018;
- il presente atto programmatico potrà essere modificato in funzione di vincoli derivanti dall'entrata in vigore di nuove norme in materia di assunzioni di personale oltre alla possibilità di aggiornamento per ulteriori economie di spesa derivanti da altre cessazioni di personale a tempo indeterminato ovvero per variazioni di spesa conseguenti all'applicazione di istituti contrattuali o per sopraggiunte esigenze operative;
- l'aver assolto agli obblighi della programmazione del fabbisogno di personale è una condizione necessaria per poter dar corso a nuove assunzioni di qualsiasi titolo e di qualsivoglia tipologia contrattuale, in quanto nessuna assunzione può essere effettuata se non nell'ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 6, comma 6, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014);
- il Piano è oggetto di specifica forma di pubblicità e di trasparenza. Il D.Lgs. n. 33 del 2013 (in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede l'obbligo di pubblicazione della dotazione organica e del costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Decreto 8.5.2018 specifica che la comunicazione del Piano al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi e che la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.165/2011 deve essere effettuata entro 30 giorni dalla loro adozione (**in assenza di tale comunicazione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni**);
- si provvederà alla informativa **alle OO.SS.**;

RAVVISATA la necessità di approvare l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 ed i piani assunzionali 2018, 2019 e 2020 ex art. 6 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. come elaborati **nelle allegate Tabella 1 e Tabella 3, giusta verbale del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 25-09-2018 prot. n. 49607, agli atti**;

ACCLARATO che la spesa programmata per l'esecuzione dei piani 2018, 2019 e 2020, pari ad € **4.099.824,43** per 2018, ad € **ad € 336.550,14 per l'annualità 2019 e ad € 672.539,06 per l'annualità 2020** troverà imputazione nei rispettivi capitoli del personale del bilancio di questa Agenzia;

DELIBERA

1. I motivi espressi in premessa, si intendono qui integralmente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **APPROVARE** l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 ed i relativi piani assunzionali annuali 2018, 2019 e 2020, come riportati nella **Tabella 1 e nella Tabella 3** parti

integranti e sostanziali del presente provvedimento, giusta **verbale del Collegio dei revisori dei conti rilasciato in data 25-09-2018 prot. n. 49607, agli atti;**

3. DI DARE ATTO CHE:

- **la spesa programmata** per l'esecuzione dei piani 2018, 2019 e 2020, pari ad € **4.099.824,43=**, **piano 2018**, ad ad €. 336.550,14 **per l'annualità 2019 e ad € 672.539,06 per l'annualità 2020** troverà imputazione nei rispettivi capitoli del personale del bilancio di questo Ente - allegato **TABELLA 2**;
 - la spesa complessiva annua del personale in servizio ammonta ad € **32.453.961,11**, comprensiva del costo delle unità da stabilizzare, nel rispetto del limite della spesa del triennio 2011/2013 che ammonta ad € **34.985.717,04=**;
 - **l'atto di programmazione** potrà subire variazioni in funzione di vincoli derivanti dall'entrata in vigore di nuove norme in materia di assunzioni di personale, oltre alla possibilità di aggiornamento per ulteriori economie di spesa derivanti da altre cessazioni di personale a tempo indeterminato nel periodo 2018/2019, per variazioni di spesa derivanti dall'applicazione di istituti contrattuali o per sopravvenute esigenze operative;
4. **DI APPROVARE l'atto di programmazione** delle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, nel limite della quota d'obbligo, senza che esse incidano sui limiti assunzionali sopra descritti, secondo le previsioni indicate **nell'allegata TABELLA A**;
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Presidenza della Giunta Regione Puglia e all'Assessorato all'agricoltura per la prescritta approvazione ex art. 4-co. 1- lett.f) L.R. n. 3/2010, alla RSU e alle OO.SS. territoriali;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti.
8. **DI TRASMETTERE, entro trenta giorni**, il presente atto al sistema SICO secondo le modalità che saranno concordate tra i relativi interlocutori istituzionali rappresentativi delle autonomie (**in assenza di tale comunicazione è fatto divieto di procedere alle assunzioni**);

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 14 (quattordici) facciate, compresi gli allegati è adottato in unico originale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Domenico RAGNO



Visto favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA –
CONFORMITA' E CONTROLLO
Rag. Lucia Littoriano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 14 (quattordici) fascie, compresi gli allegati, viene pubblicata all'Albo istituzionale online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.

L'incaricato

Rag. Francesco Fanelli

TABELLA 1
**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
FABBISOGNO PERSONALE 2018-2020**
**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO –
C.C.N.L. SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE**

| QUALIFICA | LIVELLO | N. POSTI IN ORGANICO | N. POSTI COPERTI | N. POSTI DA COPRIRE | MODALITA' ASSUNZIONALI |
|---------------------------------|---------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| OPERAI T.I. | 1° | 2 | 2 | 0 | ==== |
| | 2° | 31 | 31 | 0 | ==== |
| | 3° | 19 | 19 | 0 | ==== |
| | 4° | 697 | 697 | 0 | ==== |
| | 5° | 36 | 36 | 0 | ==== |
| IMPIEGATI | 4° | 43 | 15 | 28 | CONCORSO ART. 6 L.R. 33/2017 |
| | 5° | 23 | 15 | 8 | CONCORSO ART. 6 L.R. 33/2017 |
| | 6° | 2 | 2 | 0 | ==== |
| TOTALE POSTI IN ORGANICO | | 853 | 817 | 36 | |

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI

| QUALIFICA | CATEG. PROF. | N. POSTI IN ORGANICO | N. POSTI COPERTI | N. POSTI DA COPRIRE | MODALITA' ASSUNZIONALI |
|-----------|--|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| DIRIGENTI | DIRETTORE AMM.VO | 1 | 1 | 0 | ==== |
| | DIRETTORE TECNICO | 1 | 1 | 0 | ==== |
| | DIRETTORE UFFICI DELLA D.G. | 1 | 1 | 0 | ==== |
| | RESPONSABILE CONTRATTI E APPALTI C/O DIREZIONE AMM.VA | 1 | 0 | 1 | CONCORSO PUBBLICO |
| | RESPONSABILE ATTIVITÀ IRRIGUE C/O DIREZIONE TECNICA | 1 | 0 | 1 | CONCORSO PUBBLICO |
| | RESPONSABILE ATTIVITA' FORESTALI C/O DIREZIONE TECNICA | 1 | 0 | 1 | CONCORSO PUBBLICO |
| | DIRIGENTE DI STAFF DELLA | 1 | 0 | 1 | CONCORSO PUBBLICO |



| | DIREZIONE GENERALE | | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|---|
| FUNZIONARIO AMM.VO E TECNICO | D | 60 | 29* | 31 | CONCORSO PUBBLICO (10 UNITA') - ART. 20 LGS 75/2017 (21 UNITA') |
| ISTRUTTORE | C | 90 | 11** | 79 | ART. 20 D. LGS 75/2017 |
| ESECUTORE | B | 54 | 44*** | 10 | ART. 20 D. LGS 75/2017 |
| OPERAI | A | 90 | 90**** | 0 | === |
| TOTALE POSTI IN ORGANICO | | 301 | 177 | 124 | |

*DI CUI N.15 UNITA' IN POSIZIONE DI DISTACCO O AVVALIMENTO DALLA REGIONE PUGLIA

**DI CUI N. 4 UNITA' IN POSIZIONE DI DISTACCO O AVVALIMENTO DALLA REGIONE PUGLIA

***DI CUI N. 30 UNITA' IN POSIZIONE DI DISTACCO O AVVALIMENTO DALLA REGIONE PUGLIA

****DI CUI N. 52 UNITA' IN POSIZIONE DI DISTACCO O AVVALIMENTO DALLA REGIONE PUGLIA

TABELLA 2

RISORSE FINANZIARIE

ANNO 2018

| | |
|---|-----------------------|
| Maggiore risorsa su 2015 riveniente da cessazioni personale A tempo indeterminato non impegnate | € 473.910,86 |
| Maggiore risorsa su 2016 riveniente da cessazioni non impegnate | € 194.712,25 |
| Maggiore risorsa su 2018 riveniente da cessazioni non impegnate | € 450.012,36 |
| TOTALE RISORSE TRIENNIO | € 1.118.635,47 |
| Applicazione D.G.R. 1086/2015 – art. 11 c. 5 – utilizzo 60% delle risorse derivanti da cessazioni a tempo indeterminato triennio 2015-2016-2018 | € 671.181,28 |
| Applicazione art. 20, comma 3 D. Lgs 75/2017 | € 3.428.643,15 |
| TOTALE RISORSE UTILIZZABILI NELL'ANNUALITA' 2018 | € 4.099.824,43 |

ANNO 2019

| | |
|---|---------------------|
| Residuo risorse anno 2018 non utilizzate | € 3.845,76 |
| Maggiore risorsa su 2019 riveniente da cessazioni non impegnate - Applicazione D.G.R. 1086/2015 – art. 11 c. 5 – importo pari al 60% delle risorse derivanti da cessazioni a tempo indeterminato | € 336.550,14 |
| TOTALE RISORSE 2019 | € 340.395,90 |

ANNO 2020

| | |
|---|---------------------|
| Residuo risorse anno 2019 non utilizzate | € 18.657,43 |
| Maggiore risorsa su 2019 riveniente da cessazioni non impegnate - Applicazione D.G.R. 1086/2015 – art. 11 c. 5 – importo pari al 60% delle risorse derivanti da cessazioni a tempo indeterminato | € 672.539,06 |
| TOTALE RISORSE 2020 | € 691.196,49 |

*REALIZZATE, NEL 2020, ECONOMIE PER RISORSE NON UTILIZZATE PARI AD € 31.250,04

TABELLA 3
**PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI PERSONALE CCNL FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2018-2020 - TEMPO INDETERMINATO**

| ANNO 2018 | | | | RISORSE | | | | |
|---|---|---------|----------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| N. Post i | Prof. prof.le | Cate g. | Costo unitario | Costo Complessivo | Modalità Assunz. | T.D. a bilanci o | Spesa già coperta a bilancio | Spesa a programmazion e |
| 1 | RESPONS. CONTRATTI E APPALTI C/O DIREZIONE AMM.VA | DIRI G. | 99.501,88 | 99.501,88 | CONCORSO PUBBLICO | | | 99.501,88 |
| 1 | RESPONS. ATTIVITÀ IRRIGUE C/O DIREZIONE TECNICA | DIRI G. | 99.501,88 | 99.501,88 | CONCORSO PUBBLICO | | | 99.501,88 |
| 1 | RESPONS. ATTIVITÀ FORESTALI C/O DIREZIONE TECNICA | DIRI G. | 99.501,88 | 99.501,88 | CONCORSO PUBBLICO | | | 99.501,88 |
| 1 | DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GENERALE | DIRI G. | 99.501,88 | 99.501,88 | CONCORSO PUBBLICO | | | 99.501,88 |
| 8 | FUNZIONARIO AMM.VO/TECNICO | D1 | 33.666,00 | 269.328,00 | Concorso pubblico per titoli ed esami | 0 | 0 | 269.328,00 |
| 21 | FUNZIONARIO AMM.VO /TECNICO | D1 | 33.666,00 | 706.986,00 | Art. 20 D. Lgs 75/2007 | 21 | 706.986,00 | === |
| 79 | ASSISTENTE AMM.VI E TECNICI | C1 | 30.964,57 | 2.446.201,00 | Art. 20 D. Lgs 75/2007 | 79 | 2.446.201,00 | 0,00 |
| 10 | ESECUTOR E AMM.VO /TECNICO | B1 | 27.545,79 | 275.455,88 | Art. 20 D. Lgs 75/2007 | 10 | 275.455,88 | 0,00 |
| TOTALI | | | | 3.664.304,88 | | 110 | 3.428.642,88 | 667.335,52 |
| TOTALE SPESA GIA' COPERTA A BILANCIO | | | | | | | 3.428.642,88 | |
| TOTALE SPESA A PROGRAMMAZIONE 2018 | | | | | | | | 667.335,52 |



| ANNO 2019 | | | | | | | RISORSE | |
|---|--|----------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| N. Posti | Prof. prof.le | Cat eg. | Costo unitario | Costo Complessivo | Modalità Assunz. | T.D. a bilancio | Spesa già coperta a bilancio | Spesa a programmazione |
| 4 | IMPIEGATI CCNL SISTEM. IDRAUL. FORESTALE | 4° LIV . | 34.331,13 | 137.324,52 | CONCORSO PUBBLICO | | | 137.324,52 |
| 5 | IMPIEGATI CCNL SISTEM. IDRAUL. FORESTALE | 5° LIV . | 36.882,79 | 184.413,95 | CONCORSO PUBBLICO | | | 184.413,95 |
| TOTALE SPESA A PROGRAMMAZIONE 2019 | | | | | | | | 321.738,47 |

| ANNO 2020 | | | | | | | RISORSE | | |
|---|--|---------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| N. Posti | Prof. prof.le | Cate g. | Costo unitario | Costo Complessivo | Modalità Assunz. | T.D. a bilancio | Spesa già coperta a bilancio | Spesa a programmazione | |
| 16 | IMPIEGATI CCNL SISTEM. IDRAUL. FORESTALE | 4° LIV. | 34.331,13 | 549.298,08 | CONCORSO PUBBLICO | | | 549.298,08 | |
| 3 | IMPIEGATI CCNL SISTEM. IDRAUL. FORESTALE | 5° LIV. | 36.882,79 | 110.648,37 | CONCORSO PUBBLICO | | | 110.648,37 | |
| TOTALE SPESA A PROGRAMMAZIONE 2020 | | | | | | | | 659.946,45 | |
| | | | | | | | | RESIDUO NON UTILIZZATO | 31.250,04 |

**TABELLA A****ASSUNZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO – C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI**

| QUALIFICA | CATEG. PROF. | N. POSTI IN ORGANICO | N. POSTI COPERTI | N. POSTI DA COPRIRE | MODALITA' ASSUNZIONALI |
|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| FUNZIONARIO | D1 | 20 | 0 | 20 | CONCORSO PUBBLICO |
| ISTRUTTORE | C1 | 22 | 0 | 22 | CONCORSO PUBBLICO |
| ESECUTORE | B1 | 20 | 0 | 20 | CONCORSO PUBBLICO |
| TOTALE POSTI IN ORGANICO | | 62 | 0 | 62 | |